



l'umanesimo che innova

Esecuzione penitenziaria minorile

d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121

DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA





Un'attesa lunga quarant'anni e più: la riforma mancata dopo la legge 354/1975

- l'art. 79 ord. penit.





Il sistema penitenziario minorile pre-riforma: *l'assenza di continuità con la specialità del rito penale per minorenni*

**Art. 27 comma
3 Cost.**

**Art. 31 comma
2 Cost.**



Giurisdizioni minorili a confronto: OGGETTO

Giurisdizione di cognizione

Esercizio della potestà punitiva

- Accertamento di un fatto e della responsabilità dell'autore secondo il principio di minima offensività
- Intervento attuato nel rispetto delle esigenze educative del minorenni

Giurisdizione di sorveglianza


Rieducazione del condannato

- Valutazione della personalità in relazione alle modalità di esecuzione della pena
- Intervento funzionale a soddisfare le esigenze educative del minorenni in un'ottica di individualizzazione



Nell'attesa ... l'intervento adeguatore della Corte costituzionale

IDEA-GUIDA: la scarsa attitudine pedagogica del carcere per soggetti in età evolutiva



prevalenza delle esigenze di recupero e di crescita del minorenne, rispetto alla pretesa punitiva dello Stato (Corte cost. 168/1994)

approccio flessibile e individualizzato nell'intervento punitivo (Corte cost. 46/1978)

accoglimento di un concetto educativo, più che rieducativo, della pena (Corte cost. 125/1992)

Messa a punto di meccanismi sanzionatori che abbiano un prevalente contenuto pedagogico



La cornice normativa sovranazionale



Regole di Pechino

**Convenzione O.N.U. sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza**

**Convenzione europea sull'esercizio
dei diritti dei minori**



I criteri della legge delega in tre direttrici

(art. 1 comma 85, lett. p legge 103/2017)

- **Priorità assegnata ai bisogni del minorenne** e alla promozione della sua persona, attraverso l'individualizzazione e la flessibilità dell'intervento educativo
- **Preferenza accordata alle misure alternative alla detenzione**, che delineano un modello penitenziario incentrato sui bisogni di ogni singolo condannato
- **Riorganizzazione degli I.P.M.**, in modo da favorire la responsabilizzazione e il rafforzamento delle relazioni con il mondo esterno



CARATTERI (e limiti) DELLA RIFORMA

SISTEMA PENITENZIARIO MINORILE AUTONOMO E SPECIALE

- Manca di effettiva differenziazione dal sistema per adulti
- Traduzione normativa non impeccabile del principio di specialità



art. 1 comma 1 d.lgs. 121/2018

Nel procedimento per l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità a carico di minorenni, nonché per l'applicazione di queste ultime, si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale, della legge 26 luglio 1975, n. 354, del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272



Esecuzione minorile e *restorative justice*

Art. 1 comma 2

- **Finalità cui mira l'esecuzione penitenziaria minorile: favorire i programmi di giustizia riparativa**, la responsabilizzazione, l'educazione ed il pieno sviluppo psico-fisico del minore, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e prevenire la commissione di ulteriori reati

Art. 1-bis

- **L'autorità giudiziaria**, in qualsiasi fase dell'esecuzione, previa adeguata informazione e su base volontaria, **può disporre l'invio dei minorenni condannati ai programmi di giustizia riparativa** così come definiti dagli artt. 53 ss. d.lgs. 150/2022
- La partecipazione al programma e l'eventuale esito positivo **saranno valutati dal giudice ai fini dell'adozione delle misure penali di comunità**



Scelte di fondo del d.lgs. 121/2018

Lessicali



«**Misure penali di comunità**» al posto di misure alternative alla detenzione

«**Progetto di intervento educativo**» anziché trattamento

«**Inserimento sociale**» al posto di reinserimento

D'impianto



Disposizioni generali (*finalità dell'esecuzione*)

Esecuzione penale esterna (*prevalenza alle misure penali di comunità*)

Disciplina dell'esecuzione

Organizzazione degli IPM



Ambito di applicazione d.lgs. 121/2018

Minorenni al momento della commissione del fatto

Giovani adulti che al momento dell'esecuzione della pena hanno compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età





ORGANI DELLA SORVEGLIANZA



Tribunale
per i
minorenni



La competenza si mantiene fino al compimento del venticinquesimo anno di età (art. 3 comma 2 d.p.r. 448/1988)





Misure penali di comunità

Affidamento in prova al servizio sociale

Affidamento in prova con detenzione domiciliare

Detenzione domiciliare

Semilibertà

Affidamento in prova in casi particolari



Esecuzione penale esterna: princìpi

art. 2 d.lgs. 121/2018

Finalità di recupero e di neutralizzazione della pericolosità

Risponde al principio di territorialità, nel rispetto del contesto di vita del minorenne

Prevede sempre la predisposizione di un programma di intervento educativo rispondente ai bisogni del singolo

Può avvenire in comunità pubbliche o del privato sociale quando il minorenne sia privo di un contesto familiare adeguato

Non vi sono reati ostativi alla concessione di una misura penale di comunità (Corte cost. 263/2019)



PROFILI ESECUTIVI: PECULIARITÀ

Favorita sempre l'applicazione delle misure penali di comunità (pure dalla libertà)

Possibilità di modifica delle prescrizioni per adattarle ai bisogni del minorenne

Affidamento del minorenne in misura penale di comunità all'USSM

Preso in carico dell'USSM anche dopo la cessazione dell'esecuzione della misura

Esecuzione delle misure secondo le regole previste per i minorenni anche dopo il compimento del 25esimo anno



Esecuzione penale aperta e pene sostitutive

Nessuna modifica operata sull'impianto del d.lgs. 121/2018

Le misure penali di comunità **non dovrebbero trovare applicazione** in caso di condanna alla pena sostitutiva della semilibertà e della detenzione domiciliare

L'art. 30 d.p.r. 448/1988 prevede l'esecuzione della sentenza di condanna alla pena sostitutiva, senza possibilità di applicare la misura penale di comunità



Esecuzione *intra moenia*: **il progetto di intervento educativo**

Art. 14 d.lgs. 121/2018



Obbligatorio e redatto entro 3 mesi, previo ascolto del minore

Deve essere portato a conoscenza del minore

Deve essere personalizzato e flessibile

Contiene l'indicazione delle modalità dei rapporti con il mondo esterno e delle attività educative utili per il minore in vista del recupero

Deve assicurare la graduale restituzione di spazi di libertà



Organizzazione degli IPM



Assegnazione in base al principio di territorialità per mantenere le relazioni socio-familiari educativamente significative

Separazione minorenni dai giovani adulti

Camere di pernottamento max 4 persone

Permanenza all'aperto «organizzata»



Peculiarità dell'esecuzione *intra moenia*

Art. 18 d.lgs. 121/2018

- Particolare attenzione per le **attività di istruzione e formazione professionale**

Art. 19 d.lgs. 121/2018

- Tutela dell'affettività: **la novità delle visite prolungate**

Art. 21 d.lgs. 121/2018

- **Custodia attenuata** per minorenni non particolarmente pericolosi

